



ALBO

COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA
(CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA)

TEL. 0942 980230 FAX. 0942 984505

P. IVA E C.F. 00291090876

E-MAIL: info@comune.castiglionediscilia.ct.it

Ordinanza n° 17 del 12/03/2020.

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19. Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio comunale.

IL SINDACO

Richiamate le seguenti disposizioni emanate da organi sovra comunali:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020;
- le ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n°1 del 25 febbraio 2020 e n° 2 del 26 febbraio 2020.
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 08/03/2020.
- l'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n°3 del 08 marzo 2020.

- l'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n°3 del 08 marzo 2020.
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 09/03/2020
- Vista l'ordinanza sindacale n° 16 del 10/03/2020
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11/03/2020

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale.

Ritenuto di dover impartire ulteriori disposizioni, in via precauzionale, al fine di evitare il diffondersi del contagio tra la popolazione.

□ **Visto** l'art. 50, comma 5 del decreto legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.

ORDINA

fermo restando tutto quanto previsto nelle disposizioni comunali e sovracomunali in premessa enunciate, **dal 12 AL 25 MARZO 2020 si applicano le seguenti ulteriori disposizioni :**

- 1. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio**, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità **individuate nell'allegato 1 DPCM 11/03/2020**, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- 2. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- 3. Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona** (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate **nell'allegato 2 DPCM 11/03/2020**.
- 4. Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie**, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
- 5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza**, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano

le attività indifferibili da rendere in presenza.


6. **la sospensione, in deroga** ad ogni precedente disposizione regolamentare, del ricevimento al pubblico presso gli uffici comunali. Saranno privilegiate le comunicazioni digitali e telefoniche, l'evasione delle pratiche avverrà utilizzando, ove possibile, strumenti informatici di comunicazione. Laddove sia strettamente necessario a garantire servizi essenziali, previa prenotazione, gli uffici riceveranno su appuntamento il pubblico. Le anzidette disposizioni si applicano anche all'ufficio protocollo dell'ente. Le disposizioni di cui sopra saranno gestite a cura dei responsabili dei settori competenti.
7. **Dalla data di efficacia delle disposizioni della presente ordinanza** cessano di produrre effetti, i provvedimenti Sindacali precedenti, incompatibili con le presenti disposizioni.

DISPONE

- Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente e venga diffusa nei principali locali pubblici.
- Di notificare la presente ordinanza, per opportuna conoscenza e quanto di rispettiva competenza, alla Prefettura di Catania, al Comando di Polizia Municipale, alle locali stazioni dei Carabinieri ed ai Responsabili dei Settori comunali.
- Che il comando di Polizia Municipale faccia rispettare le disposizioni di cui alla presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

Dalla Residenza Municipale, 12 marzo 2020.



IL SINDACO
Camarda Antonino



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Allegato 1

COMMERCIO AL DETTAGLIO

- Ipermercati
- Supermercati
- Discount di alimentari
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Farmacie
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Allegato 2

Servizi per la persona

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

Attività delle lavanderie industriali

Altre lavanderie, tintorie

Servizi di pompe funebri e attività connesse